



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemilasedici, addì **26 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0003317 del 21 gennaio 2016, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successive note rettorali prot. n. 0004043 del 25 gennaio 2016 e prot. n. 0004479 del 26 gennaio 2016 :

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, Rappresentanti del personale: Roberto Ligia, Pietro Maioli, Tiziana Germani, Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Matteo Catananti, Maria Giacinta Bianchi, Alessandro Cofone, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof. Cristiano Violani, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, Prof. Paolo Teofilatto, il prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola di Studi Avanzati e i Prorettori: Teodoro Valente, Antonello Folco Biagini, Bruno Botta e Gianni Orlandi.

Assenti giustificati: il prof. Giuseppe Santoro Passarelli e il Rappresentante del personale Beniamino Altezza.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

26 GEN. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Settore Diritto allo Studio e alla Formazione

uw

6.4

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Diritto allo studio e alta formazione dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio.

Il piano della Performance di Ateneo per l'anno 2013 ha previsto la predisposizione di Linee Guida in materia di Analisi di Impatto della Regolazione (AIR). Detta analisi è volta a perseguire la chiarezza, snellezza, efficacia del testo normativo da adottare, anche in un'ottica di semplificazione normativa. Inoltre il Piano della Performance 2014 ha previsto di "avviare, nel rispetto delle Linee Guida in materia di Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.) approvate dall'Ateneo, una sperimentazione sui singoli regolamenti delle Aree dell'Amministrazione", coinvolgendo tutte le Aree dell'Amministrazione Centrale e individuando, quale valore target di riferimento, la sottoposizione al modello di almeno un regolamento di propria competenza per Area, sotto il coordinamento dell'Area Affari legali.

Ciò premesso, l'analisi è stata applicata al testo del regolamento per la attribuzione delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione al fine di semplificare il suo contenuto normativo e garantirne la conformità rispetto alle norme sulle borse di studio e sulle scuole di specializzazione. Il Regolamento attualmente in vigore è stato emanato con D.R. n. 384 del 24.04.2009.

Per quanto concerne lo stile e il linguaggio del testo, l'analisi è stata focalizzata sulle forme ipotetiche delle disposizioni che sono state sostituite con il tempo verbale dell'indicativo presente per corroborare il loro contenuto precettivo. In sintesi nel titolo del regolamento è stato cancellato il richiamo alla legge n° 398 del 1989 e nel corpo del testo precisati i riferimenti al congedo che può essere richiesto dai dipendenti pubblici per fruire della borsa; al limite reddituale per il godimento della stessa; alle rate di corresponsione dell'importo della borsa; alle autocertificazioni che devono presentare gli assegnatari.

Infine è stata aggiornata la disposizione relativa al trattamento dei dati personali in base al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le modifiche apportate al Regolamento lo rendono conforme alle Linee Guida in materia di Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.).

E' stato, infine, acquisito il parere favorevole del Prorettore per il Diritto allo Studio e la Qualità della Didattica, Prof.ssa Tiziana Pascucci.

Il Presidente ricorda che le modifiche al presente regolamento sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 409/15 del 22.12.2015.

Il Presidente invita a deliberare.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Seduta del

26 GEN. 2016

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza delle Scuole di specializzazione confrontato con vecchio testo;
- Testo del nuovo regolamento

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Servizio Ufficio Amministrativo e alla Formazione



Senato
Accademico

Seduta del

26 GEN. 2016

DELIBERAZIONE N. 6/16

IL SENATO ACCADEMICO

- LETTA** la relazione istruttoria;
- VISTA** la legge 398/89 concernente norme in materia di borse di studio;
- VISTA** la circolare direttoriale prot. 23268 del 31.03.2015 concernente l'analisi di impatto della Regolamentazione in Sapienza;
- VISTO** il Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza delle Scuole di specializzazione emanato con D.R. n. 384 del 24.04.2009
- ACQUISITO** il parere favorevole del Prorettore per il Diritto allo Studio e la Qualità della Didattica, Prof.ssa Tiziana Pascucci;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 409/15 del 22.12.2015;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare le modifiche al regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

6.6



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai fini dell'attribuzione di borse di studio per la frequenza delle Scuole di specializzazione di area patrimonio culturale, area legale, area psicologica e area sanitaria nuovo ordinamento non medici, in base alla legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- borsa di studio: un beneficio economico che Sapienza università di Roma conferisce per la frequenza delle Scuole di specializzazione;
- scuola di specializzazione: le strutture didattiche che svolgono attività formativa in area patrimonio culturale, area legale, area psicologica e area sanitaria;
- specializzandi: gli studenti laureati iscritti alle scuole di specializzazione di cui al presente regolamento;
- anno accademico: il periodo nel quale sono svolte le attività formative.

ART. 3 – Risorse finanziarie e modalità di ripartizione

Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Le borse di studio sono ripartite dal Senato Accademico, in base alla durata della scuola e al numero degli iscritti a ciascuna scuola nell'anno accademico precedente a quello di emanazione del bando per l'accesso alle Scuole di specializzazione. Nel caso di scuole di nuova istituzione, sulla base dei posti messi a concorso.

ART. 4 - Modalità di attribuzione delle borse

Le borse di studio sono conferite con decreto del Rettore, in base al numero di borse attribuite alle singole scuole dal Senato Accademico, ai candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'accesso alle scuole di specializzazione formate in occasione degli esami di ammissione e seguendo l'ordine di classificazione (allegato 1).

ART. 5 - Durata delle borse

Le borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono erogate per l'intera durata del corso, a condizione che si verifichi il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti.

ART. 6 - Incompatibilità

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.



Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

ART. 7 - Dati Personali

Con riferimento alle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Sapienza università di Roma per le finalità di gestione del procedimento di assegnazione delle borse per la frequenza delle scuole di specializzazione e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per l'assegnazione delle borse, pena la mancata attribuzione del beneficio economico.

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei beneficiari o allo svolgimento del procedimento di assegnazione delle borse. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di attribuire la borsa.

Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Hanno diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Hanno inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza università di Roma in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area offerta formativa e diritto allo studio.

ART.8 – Obblighi dei beneficiari. Controlli e Sanzioni

I beneficiari delle borse devono rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti (allegato 2).

L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui, in base ai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, questa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

ART. 9 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale.



ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

La segreteria delle Scuole di specializzazione comunica ogni anno al settore Diritto allo studio e alta formazione la graduatoria contenente i nominativi dei candidati effettivamente iscritti alle scuole.

Il Settore, in base al numero di borse assegnate dal Senato Accademico a ogni scuola, provvede a convocare i beneficiari collocati in posizione utile in graduatoria e trasmette agli stessi i moduli necessari ai fini dell'accettazione della borsa.

Le autocertificazioni prodotte dai borsisti sono conservate nel data base del settore.

**ALLEGATO 2****MEMORANDUM PER GLI SPECIALIZZANDI****REQUISITI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE**

Ai fini del conferimento delle borse di studio, a partire dal primo anno di frequenza della scuola, gli specializzandi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere collocati in posizione utile nelle graduatorie di ammissione alle Scuole di Specializzazione e conseguentemente iscritti;
- 2) di non aver mai percepito una borsa di studio per altra scuola di specializzazione;
- 3) impegnarsi a non superare il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.750,00, riferito all'anno solare di maggior godimento della borsa di studio. Alla determinazione di tale limite concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Il limite reddituale si deve considerare riferito all'anno di maggior fruizione della borsa.

La possibilità per i beneficiari di continuare a fruire della borsa negli anni successivi al primo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1) superamento, laddove sia previsto dal regolamento della scuola, dell'esame finale annuale ovvero il superamento di tutti gli esami utili per l'ammissione e l'iscrizione all'anno successivo di formazione specialistica;
- 2) ammissione e iscrizione al 2° anno di corso o successivi;
- 3) impegno a non superare il limite reddituale personale complessivo annuo lordo di euro 7.750,00.

ACCETTAZIONE DELLA BORSA

Agli iscritti collocati utilmente nelle graduatorie viene data comunicazione via mail dell'assegnazione delle borse di studio:

I candidati utilmente collocati in graduatoria devono produrre, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, una dichiarazione di accettazione della borsa di studio nella quale autocertificano di non aver fruito di altra borsa di studio allo stesso titolo o di non fruire contemporaneamente di un'altra e il reddito personale complessivo lordo riferito all'anno solare di maggior fruizione della borsa.

Ai borsisti non possono essere affidate attività didattiche.

AMMONTARE DELLE BORSE E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo delle borse è pari ad euro 6.715,00 per ciascuno degli anni di durata della Scuola di specializzazione. Tale ammontare viene corrisposto in due rate per ogni anno di durata della scuola stessa. La prima pari al 60% del predetto importo totale, al momento dell'iscrizione alla scuola e ad ogni anno successivo. La seconda, pari al restante 40%, dopo il superamento dell'esame finale di ciascun anno di frequenza e dell'ultimo anno di corso; laddove alla fine di ogni anno di frequenza non sia previsto un esame finale, viene corrisposta dopo il superamento di tutti gli esami utili per l'iscrizione all'anno successivo.

REGIME FISCALE

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84 art. 4. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

**DIPENDENTI PUBBLICI, REGIME PREVIDENZIALE E MATERNITÀ**

I dipendenti pubblici che fruiscono della borsa di studio possono chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio. Il periodo di congedo non è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Coloro che alla data di ricezione del decreto di conferimento della borsa si trovano nelle condizioni previste dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (maternità e puerperio), in analogia a quanto ivi previsto per le lavoratrici madri, devono esibire apposito certificato medico. In questi casi, il differimento dell'inizio della frequenza o l'interruzione di essa determinano il rinvio dell'inizio dell'erogazione della borsa o la sospensione di questa.

CONFERMA, SOSPENSIONE E DECADENZA

Il mancato superamento degli esami richiesti entro la sessione prevista e la conseguente iscrizione fuori corso o ripetente comportano la decadenza dalla borsa e la conseguente restituzione della rata percepita.

Con riferimento all'ultimo anno di corso della Scuola di specializzazione, il mantenimento della borsa di studio è subordinato al superamento dell'esame finale della Scuola stessa entro l'anno accademico di riferimento ovvero di tutti gli esami previsti dal regolamento della scuola.

A coloro che nel corso degli studi perdano il possesso del requisito del reddito viene applicata la sospensione della borsa fino a quando perduri tale condizione.

Qualora si determini la reviviscenza del requisito richiesto, l'interessato dovrà, a sua cura, comunicarlo, entro il 31 dicembre dell'anno di fruizione della borsa, al settore Diritto allo studio e alta formazione.

L'interruzione della formazione da parte degli specializzandi per motivi diversi da quelli indicati determina la cessazione dell'erogazione della borsa.



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

REGOLAMENTO IN VIGORE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>ART. 1 – Finalità e natura delle borse di studio</p> <p>In applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la "frequenza delle scuole di Specializzazione", previste dal Regolamento didattico emanato ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/2004.</p> <p>Le Scuole di Specializzazione hanno la durata prevista dalle specifiche norme di legge o dalle direttive dell'Unione Europea. Possono accedere alle Scuole di Specializzazione gli studenti in possesso di laurea magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento.</p> <p>Le borse di studio sono destinate agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84 art. 4, e non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.</p>	<p>ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione</p> <p>Il presente regolamento si applica ai fini dell'attribuzione di borse di studio per la frequenza delle Scuole di specializzazione di area patrimonio culturale, area legale, area psicologica e area sanitaria nuovo ordinamento non medici, in base alla legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio.</p>
<p>Art. 2 – Norme comuni ed incompatibilità</p> <p>Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.</p>	<p>Art. 2 – Definizioni</p> <p>Ai sensi del presente regolamento si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none">- borsa di studio: un beneficio economico che Sapienza università di Roma conferisce per la frequenza delle Scuole di specializzazione;- scuola di specializzazione: le strutture



<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 della legge 398/89, chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.</p> <p>La fruizione della borsa di studio è incompatibile con un reddito personale complessivo annuo lordo superiore al limite individuato con decreto del M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale.</p> <p>Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.</p> <p>Ai borsisti non possono essere affidate attività didattiche.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6 comma 7 i dipendenti pubblici che fruiscono della borsa di studio possono chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio.</p>	<p>didattiche che svolgono attività formativa in area patrimonio culturale, area legale, area psicologica e area sanitaria;</p> <ul style="list-style-type: none">- specializzandi: gli studenti laureati iscritti alle scuole di specializzazione di cui al presente regolamento;- anno accademico: il periodo nel quale sono svolte le attività formative.
<p>ART. 3 - Modalità di ripartizione del finanziamento destinato alle borse</p> <p>Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.</p> <p>Le borse di studio sono ripartite dal Senato Accademico sulla base della durata della scuola e del numero degli iscritti a ciascuna scuola nell'anno accademico precedente a quello di emanazione del bando per l'accesso alle Scuole di Specializzazione, e nel caso di scuole di nuova istituzione, sulla base dei posti messi a concorso.</p>	<p>ART. 3 - Risorse finanziarie e modalità di ripartizione</p> <p>Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo:</p> <p>Le borse di studio sono ripartite dal Senato Accademico, in base alla durata della scuola e al numero degli iscritti a ciascuna scuola nell'anno accademico precedente, a quello di emanazione del bando per l'accesso alle Scuole di specializzazione. Nel caso di scuole di nuova istituzione, sulla base dei posti messi a concorso.</p>
<p>ART. 4 - Importo e durata delle borse</p> <p>Le borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono erogate per l'intera durata del corso a condizione che si verifichi il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti.</p> <p>L'importo delle borse è pari ad € 6.715,00 per ciascuno degli anni di durata della Scuola stessa.</p>	<p>ART. 4 - Modalità di attribuzione delle borse</p> <p>Le borse di studio sono conferite con decreto del Rettore, in base al numero di borse attribuite alle singole scuole dal Senato Accademico, ai candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'accesso alle scuole di specializzazione formate in occasione degli esami di</p>



<p>Tale importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico¹.</p> <p>¹ Attualmente l'art. 1 comma 212 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha prorogato il blocco dell'importo della borsa</p>	<p>ammissione e seguendo l'ordine di classificazione (allegato 1).</p>
<p>ART. 5 - Modalità di attribuzione delle borse di studio</p> <p>Le borse di studio vengono conferite con decreto del Rettore a coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 6, in base al numero di borse attribuite alle singole scuole dal Senato Accademico, sia a cittadini italiani che stranieri.</p>	<p>ART. 5 - Durata delle borse</p> <p>Le borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono erogate per l'intera durata del corso, a condizione che si verifichi il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti.</p>
<p>ART. 6 - Requisiti per l'assegnazione delle borse di studio</p> <p>I requisiti richiesti ai laureati di cui all'art. 1 per poter accedere alle borse di studio al 1° anno sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) essere utilmente collocati nelle graduatorie di ammissione alle Scuole di Specializzazione e conseguentemente iscritti;2) impegnarsi a non superare il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2. <p>Il mantenimento della borsa di studio negli anni successivi è subordinato a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) superamento dell'esame finale annuale previsto per l'anno di corso precedente;2) ammissione ed iscrizione al 2° anno di corso o successivi;3) impegno a non superare il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2, per l'anno di maggior fruizione della borsa di studio e successiva conferma all'atto di erogazione della II rata. <p>Con riferimento all'ultimo anno di corso della</p>	<p>ART. 6 - Incompatibilità</p> <p>Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.</p> <p>Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.</p>



<p>Scuola di Specializzazione, il mantenimento della borsa di studio è subordinato al superamento dell'esame finale della Scuola stessa. Qualora lo specializzando non superi tale esame, ovvero superi il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2, sarà tenuto alla restituzione dell'ultimo rateo annuale di borsa di studio.</p>	
<p>ART. 7 - Erogazione, decadenza e sospensione delle borse di studio</p> <p>Il pagamento delle borse ai vincitori, subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, avverrà in due soluzioni, di cui la prima pari al 60% dell'importo totale, all'atto dell'iscrizione alla Scuola, e la seconda, pari al restante 40%, ad avvenuto superamento dell'esame di fine anno nonché consolidamento del reddito relativo all'anno solare di riferimento.</p> <p>La non osservanza delle norme statutarie della Scuola ovvero il mancato superamento dell'esame entro la sessione prevista e la conseguente iscrizione fuori corso o ripetente ovvero il superamento del reddito di cui all'art. 2 previsto nel primo anno di corso, comportano la decadenza dal diritto alla borsa e la conseguente restituzione della rata percepita.</p> <p>A coloro che nel corso degli studi perdano il possesso del requisito del reddito di cui all'art. 2 verrà applicata la sospensione della borsa fino a quando perduri tale condizione. Qualora si ripristini il requisito prescritto, l'interessato dovrà, a sua cura, comunicarlo, entro il 31 dicembre dell'anno di fruizione della borsa, al competente ufficio della Ripartizione IV - Studenti.</p>	<p>ART. 7 - Dati Personali</p> <p>Con riferimento alle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Sapienza università di Roma per le finalità di gestione del procedimento di assegnazione delle borse per la frequenza delle scuole di specializzazione e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per l'assegnazione delle borse, pena la mancata attribuzione del beneficio economico.</p> <p>Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei beneficiari o allo svolgimento del procedimento di assegnazione delle borse. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di attribuire la borsa.</p> <p>Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.</p> <p>Hanno diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato</p>



	<p>con l'ausilio di strumenti elettronici. Hanno inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area offerta formativa e diritto allo studio.</p>
<p>ART. 8 – Dati personali</p> <p>I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>ART.8 – Obblighi dei beneficiari. Controlli e Sanzioni</p> <p>I beneficiari delle borse devono rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti (allegato 2). L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui, in base ai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, questa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.</p>
<p>ART. 9 – Controlli e Sanzioni</p> <p>L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa</p>	



verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.	
Art. 10 – Norma finale Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'a.a. 2009/10,	ART. 9 – Norma finale Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione del decreto rettorale.



ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

La segreteria delle Scuole di specializzazione comunica ogni anno al settore Diritto allo studio e alta formazione la graduatoria contenente i nominativi dei candidati effettivamente iscritti alle scuole.

Il Settore, in base al numero di borse assegnate dal Senato Accademico a ogni scuola, provvede a convocare i beneficiari collocati in posizione utile in graduatoria e trasmette agli stessi i moduli necessari ai fini dell'accettazione della borsa.

Le autocertificazioni prodotte dai borsisti sono conservate nel data base del settore.



MEMORANDUM PER GLI SPECIALIZZANDI

REQUISITI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE

Ai fini del conferimento delle borse di studio, a partire dal primo anno di frequenza della scuola, gli specializzandi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere collocati in posizione utile nelle graduatorie di ammissione alle Scuole di Specializzazione e conseguentemente iscritti;
- 2) di non aver mai percepito una borsa di studio per altra scuola di specializzazione;
- 3) impegnarsi a non superare il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.750,00, riferito all'anno solare di maggior godimento della borsa di studio. Alla determinazione di tale limite concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Il limite reddituale si deve considerare riferito all'anno di maggior fruizione della borsa.

La possibilità per i beneficiari di continuare a fruire della borsa negli anni successivi al primo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1) superamento, laddove sia previsto dal regolamento della scuola, dell'esame finale annuale ovvero il superamento di tutti gli esami utili per l'ammissione e l'iscrizione all'anno successivo di formazione specialistica;
- 2) ammissione e iscrizione al 2° anno di corso o successivi;
- 3) impegno a non superare il limite reddituale personale complessivo annuo lordo di euro 7.750,00.

ACCETTAZIONE DELLA BORSA

Agli iscritti collocati utilmente nelle graduatorie viene data comunicazione via mail dell'assegnazione delle borse di studio.

I candidati utilmente collocati in graduatoria devono produrre, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, una dichiarazione di accettazione della borsa di studio nella quale autocertificano di non aver fruito di altra borsa di studio allo stesso titolo o di non fruire contemporaneamente di un'altra e il reddito personale complessivo lordo riferito all'anno solare di maggior fruizione della borsa.

Ai borsisti non possono essere affidate attività didattiche.

AMMONTARE DELLE BORSE E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo delle borse è pari ad euro 6.715,00 per ciascuno degli anni di durata della Scuola di specializzazione. Tale ammontare viene corrisposto in due rate per ogni anno di durata della scuola stessa. La prima pari al 60% del predetto importo totale, al momento dell'iscrizione alla scuola e ad ogni anno successivo. La seconda, pari al restante 40%, dopo il superamento dell'esame finale di ciascun anno di frequenza e dell'ultimo anno di corso; laddove alla fine di ogni anno di frequenza non sia previsto un esame finale, viene corrisposta dopo il superamento di tutti gli esami utili per l'iscrizione all'anno successivo.

REGIME FISCALE

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84 art. 4. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

**DIPENDENTI PUBBLICI, REGIME PREVIDENZIALE E MATERNITA'**

I dipendenti pubblici che fruiscano della borsa di studio possono chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio. Il periodo di congedo non é utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Coloro che alla data di ricezione del decreto di conferimento della borsa si trovano nelle condizioni previste dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (maternità e puerperio), in analogia a quanto ivi previsto per le lavoratrici madri, devono esibire apposito certificato medico. In questi casi, il differimento dell'inizio della frequenza o l'interruzione di essa determinano il rinvio dell'inizio dell'erogazione della borsa o la sospensione di questa.

CONFERMA, SOSPENSIONE E DECADENZA

Il mancato superamento degli esami richiesti entro la sessione prevista e la conseguente iscrizione fuori corso o ripetente comportano la decadenza dalla borsa e la conseguente restituzione della rata percepita.

Con riferimento all'ultimo anno di corso della Scuola di specializzazione, il mantenimento della borsa di studio è subordinato al superamento dell'esame finale della Scuola stessa entro l'anno accademico di riferimento ovvero di tutti gli esami previsti dal regolamento della scuola.

A coloro che nel corso degli studi perdano il possesso del requisito del reddito viene applicata la sospensione della borsa fino a quando perduri tale condizione.

Qualora si determini la reviviscenza del requisito richiesto, l'interessato dovrà, a sua cura, comunicarlo, entro il 31 dicembre dell'anno di fruizione della borsa, al settore Diritto allo studio e alta formazione.

L'interruzione della formazione da parte degli specializzandi per motivi diversi da quelli indicati determina la cessazione dell'erogazione della borsa.